

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 822

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GIOVANARDI, GERARDO BIANCO, PIER FERDINANDO CASINI, CARLO CASINI, PIERLUIGI CASTAGNETTI, ARMELLIN, DIANA, FUMAGALLI CARULLI, SILVIA COSTA, FRONZA CREPAZ, MAZZUCONI, CIAFFI, TEALDI, PERRONE, LATTERI, ANGELO LA RUSSA, MELELEO, TORCHIO, GELPI, ENZO BALOCCHI, MARGUTTI, BACCARINI, ALTERIO, DAL CASTELLO, SAPIENZA, FRASSON, RANDAZZO, MENSORIO, SILVESTRI, ALESSI, DEGENNARO, ZANFERRARI AMBROSO, MOIOLI VIGANÒ, BONSIGNORE, ZARRO, ZOPPI, ZAMPIERI, TASSONE, LUSETTI, CACCIA, ALBERTO ROSSI, LUIGI GRILLO, FRANCESCO FERRARI**

Norme relative all'attività di sale da ballo, locali notturni, discoteche, sale di intrattenimento ed esercizi similari

*Presentata il 21 maggio 1992*

ONOREVOLI COLLEGHI! — *Pronto Soccorso*, il giornale della « Società italiana di medicina di pronto soccorso », pubblicava nel n. 3 del giugno 1989 uno « Studio epidemiologico dei traumatizzati stradali nelle ore notturne ».

Dai dati pubblicati nello studio emergeva un impressionante aumento nell'ultimo quinquennio dei traumatizzati (più 75 per cento contro più 30 per cento diurni), con una concentrazione massima nella notte tra il sabato e la domenica, con un picco fra le quattro e le sei e con una prevalenza di soggetti coinvolti di età fra i quindici ed i venticinque anni.

L'anno successivo, la stessa Società svolgeva a Castrocaro Terme il suo convegno annuale dedicando una sessione a quella che ormai definiva formalmente « Traumatologia e mortalità del sabato sera ».

Il professore Ubaldo Mengozzi, segretario nazionale della SIMPS, così riassume il fenomeno:

« Così come è stato più volte portato all'attenzione dei mezzi di comunicazione di massa, confermo che l'incremento della traumatologia notturna dal 1980 al 1988 è stato del 75 per cento. Quasi tutto l'incremento si è avuto nelle ore che vanno dalle

24 alle 7 del mattino. Il fenomeno degno della massima attenzione è quello relativo al fatto che la gravità delle lesioni cresce proporzionalmente con il passare delle ore. Le lesioni più gravi si registrano dalle 4 alle 6 del mattino nella notte fra il sabato e la domenica mattina. Sonno e stanchezza sono la causa primaria responsabile della stragrande maggioranza degli incidenti. Alcool e droga, con una rilevanza che non è superiore al 5-10 per cento, vanno ad aggravare le cause di fondo. Si ritiene pertanto che, grazie ad un rientro anticipato, si possa arrivare alla riduzione del grave fenomeno ».

Ad analoghe conclusioni erano da tempo pervenuti nelle regioni più interessate al fenomeno gruppi di genitori, allarmati dall'impressionante catena di incidenti concentrati in alcune ore della notte di alcuni giorni della settimana.

Stiamo parlando, nella sola Emilia-Romagna, di circa 300 morti e alcune migliaia di feriti negli ultimi quattro anni, di età media di circa venti anni, coinvolti in incidenti stradali avvenuti in media intorno alle 4.

L'Emilia-Romagna è l'epicentro di un fenomeno di dimensioni nazionali: come testimonia la recente pubblicazione del rapporto del Centro documentazione per la sicurezza stradale del Ministro dei trasporti che ha registrato come nella fascia oraria compresa tra la mezzanotte del sabato e le sei della domenica, il numero degli incidenti è praticamente raddoppiato rispetto ad un incremento venti volte inferiore di quelli complessivi.

Dal canto loro i morti sono cresciuti del 136 per cento, mentre il totale annuale è diminuito di un quarto, così come i feriti hanno fatto registrare una ascesa del 281 per cento, a fronte di un totale annuale incremento di appena l'1 per cento.

Fattore decisivo all'origine di questa situazione è stata l'importazione dalla Spagna della cosiddetta « Moda di Ibiza », cioè la tendenza di alcuni locali notturni, ed in particolare delle discoteche, di protrarre verso l'alba ed oltre gli

orari di chiusura, in particolare in determinate località di grande richiamo turistico come la Riviera Romagnola.

Tutto ciò comporta due conseguenze:

1) l'accumulazione negli utenti di quel mix micidiale di sonno, stanchezza, rumori assordanti e luci psichedeliche che, unite al crollo dei bioritmi dell'individuo in prossimità dell'alba, diventa determinante fattore di predisposizione agli incidenti;

2) la trasmigrazione tra località e locali diversi, magari distanti centinaia di chilometri, alla ricerca di quello il cui orario di chiusura è più tardo, con il ritorno affrontato nelle precarie condizioni fisiche sopra descritte.

È per questo che i comitati dei genitori, sorti spontaneamente ed espressioni di aree politiche e culturali molto diverse, raccoglievano nella sola Emilia-Romagna quasi ottantamila firme per sensibilizzare le istituzioni ad intervenire, innanzitutto, con una precisa disciplina degli orari di apertura e chiusura dei locali.

Purtroppo l'esperienza degli ultimi tre anni, nei quali comuni, regioni, Governo e magistratura si sono occupati della materia, è stata fortemente negativa.

In pratica i sindaci, competenti per legge a fissare gli orari, hanno chiesto direttive alle regioni; le regioni, consapevoli delle dimensioni infraregionali del problema, hanno chiesto al Governo di fissare regole valide per tutti; il Governo ha emanato nel 1990 un decreto secondo il quale le regioni erano tenute ad indicare ai comuni gli orari massimi di chiusura per i locali notturni; alcune regioni hanno recepito il decreto che è stato però impugnato dai gestori dell'Emilia Romagna davanti al TAR della regione; il TAR dell'Emilia prima e il Consiglio di Stato poi hanno dichiarato illegittimo il decreto per vizi di forma.

Siamo di fronte, in sostanza, ad una sorta di Caporetto istituzionale che non ha fatto certamente crescere agli occhi dei cittadini la stima verso gli operatori politici.

Anche perché, attorno alla necessità di una regolamentazione vi è un larghissimo consenso, non limitato soltanto ai comitati e alle associazioni dei genitori.

Gli stessi giovani, come risulta da un'indagine DOXA commissionata dalla Federazione italiana pubblici esercizi su « Il tempo libero e le discoteche » sono per il 58 per cento favorevoli ad una chiusura anticipata dei locali e tra questi la parte più rilevante è costituita da donne e da giovanissimi tra i 15 e 17 anni.

Ma gli stessi gestori delle discoteche, rappresentati al massimo livello dal loro presidente nazionale, il 10 marzo 1991 hanno sottoscritto, unitamente ai rappresentanti dell'associazione dei genitori, un documento dove testualmente affermano che sono « concordi nell'individuare nelle trasmissioni tra locali e località diverse il fattore fondamentale del fenomeno degli incidenti notturni ».

In questo documento gestori e genitori hanno chiesto pertanto che il Parlamento stabilisca per legge un unico orario massimo di chiusura, valido tutto l'anno, senza possibilità di deroghe territoriali.

Ma non solo: genitori e gestori hanno anche chiesto l'istituzione di un albo professionale dei gestori dei locali, che dia garanzia di serietà e di professionalità per chi opera in un settore così delicato; la non proliferazione delle licenze, che porta ad una corsa sempre più sfrenata per acquisire fette di mercato; una disciplina rigorosa ed omogenea che coinvolga tutti i locali che svolgono un'attività notturna, compresi i circoli privati per non creare un mercato parallelo a quello dei locali pubblici che sfugga ad ogni tipo di controllo.

E poi, ancora, la bonifica dei locali dal punto di vista dei rumori assordanti e dell'attenuazione delle luci psichedeliche, con creazione di nuovi spazi di socializzazione per i giovani all'interno dei locali stessi.

Il Parlamento non può pertanto esimersi dall'intervenire a disciplinare una materia sulla quale le stesse parti sociali

interessate chiedono regole di comportamento chiare e valide per tutti.

È evidente a tutti poi che il fenomeno delle cosiddette « stragi del sabato sera » ha aspetti di costume che possono indurre a riflessioni di carattere morale, religioso o sociologico.

È altrettanto chiaro che la « cultura dello sballo » deve essere affrontata e vinta con una capillare opera di formazione e di educazione per prevenire le situazioni a rischio.

È certamente opportuno intervenire sulla sicurezza stradale, sulla vigilanza, intensificare i controlli alcolometrici, non consentire la guida ai neopatentati di vetture con prestazioni incompatibili con le capacità di controllo di un principiante.

Ma è altrettanto chiaro che davanti ad una « emergenza » che costa al Paese un numero terrificante di giovani che perdono la vita o rimangono permanentemente lesi, scientificamente riferibile ad un certo modo di fruire la notte, le istituzioni non possono rimanere indifferenti: nel nostro ordinamento giuridico le istituzioni sono tenute ad emanare direttive per tutelare l'ordine pubblico e l'incolumità dei cittadini, specie se giovani.

La Costituzione all'articolo 31 afferma infatti che « la Repubblica agevola con misure economiche e con provvidenze la formazione delle famiglie e l'adempimento dei compiti relativi... Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo ».

Nell'articolo 32 si prevede anche la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo ed interesse della collettività.

È questo lo spirito che anima questo progetto di legge nella convinzione, una volta che le norme proposte saranno applicate, della possibilità di risparmiare con un po' di buon senso e senza prevaricare i diritti di nessuno, molte giovani vite per le quali certamente si può sostenere che la morte traumatica in un incidente rappresenta davvero il « massimo della repressione » in un contesto nel quale troppo spesso la giovane età delle

vittime non ha consentito di maturare scelte diverse da quelle che portano sino al « consumismo della vita ».

L'articolo 1 fissa il limite massimo di chiusura per tutti i pubblici esercizi che esplicano attività notturna di intrattenimento e svago con possibilità di deroga nei mesi estivi ed in occasione di particolari avvenimenti.

L'articolo 2 applica la stessa disciplina ai pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande.

Gli articoli 3 e 4 concedono deroghe per gli esercizi posti in autostrade, stazioni, eccetera e per gli esercizi annessi agli alberghi limitatamente alle persone alloggiate.

L'articolo 5 estende ai circoli privati che consentono l'entrata ai terzi, previo contestuale pagamento della quota associativa, le disposizioni dell'articolo 1.

L'articolo 6 fissa le sanzioni per i trasgressori, che arrivano fino al ritiro della licenza.

L'articolo 7 prevede l'istituzione dell'albo professionale dei gestori.

L'articolo 8 fissa il limite per la rumorosità nei locali e sanzioni per i trasgressori.

L'articolo 9 affida alla Società italiana di medicina di pronto soccorso il monitoraggio della traumatologia e della mortalità collegate agli incidenti stradali notturni.

L'articolo 10 stanziava lire 50.000.000 per consentire alla Società italiana di pronto soccorso di effettuare il monitoraggio degli incidenti stradali notturni.

L'articolo 11 dà mandato alle regioni di dettare disposizioni per le strutture aventi rilevanza sovracomunale.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Orario dei pubblici esercizi che esplicano attività di intrattenimento e svago).*

1. Per i pubblici esercizi che esplicano attività di intrattenimento e svago (sale da ballo, sale da gioco, discoteche, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari) l'orario di chiusura non può essere fissato oltre le ore 2.

2. Nel periodo compreso fra il 21 giugno ed il 21 settembre, previa comunicazione al sindaco, il limite di chiusura di cui al comma 1 può essere protratto di un'ora.

3. La deroga di cui al comma 2 è estesa a tutti i pubblici esercizi in occasione delle festività natalizie, pasquali, di carnevale, della festa patronale e per speciali manifestazioni locali.

4. Le limitazioni di orario di cui al presente articolo non si applicano nei giorni 31 dicembre e 1° gennaio di ogni anno.

## ART. 2.

*(Orario dei pubblici esercizi che vendono alimenti e bevande).*

1. Il sindaco determina l'orario di apertura e di chiusura dei pubblici esercizi che vendono alimenti e bevande nell'ambito di una fascia oraria compresa tra le ore cinque e le ore due del giorno successivo.

2. Agli esercizi di cui al comma 1 del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3 e 4.

## ART. 3.

*(Orario degli esercizi posti in autostrade e stazioni).*

1. Nei pubblici esercizi posti nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle sta-

zioni ferroviarie e di autolinee, nei porti, negli aeroporti ed autoporti, è consentita la vendita di alimenti e di bevande per tutte le ventiquattro ore di ciascun giorno.

ART. 4.

*(Orario degli esercizi annessi  
a strutture ricettive).*

1. Negli esercizi annessi alle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1973, n. 217, è consentita la vendita di alimenti e di bevande, anche al di fuori della fascia oraria di cui all'articolo 2, limitatamente alle persone ivi alloggiate.

ART. 5.

*(Circoli privati che esplicano attività  
di intrattenimento e svago).*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano anche ai circoli privati ed alle associazioni volontarie a carattere assistenziale, culturale, ricreativo e sportivo senza scopo di lucro, anche aderenti alle Associazioni nazionali che esplicano attività di intrattenimento e svago, consentendo l'entrata ai terzi previo contestuale pagamento della quota associativa.

ART. 6.

*(Sanzioni).*

1. Nel caso di inosservanza degli orari di chiusura previsti dalla presente legge, viene comminata la sanzione pecuniaria di lire 10.000.000 e, comunque, la sanzione della chiusura del pubblico esercizio per non meno di trenta giorni e, in caso di recidiva, di sessanta giorni.

2. Dopo due violazioni deve comunque procedersi alla revoca della licenza di esercizio.

## ART. 7.

*(Istituzione dell'albo dei titolari  
di locali da ballo).*

1. Il rilascio dell'autorizzazione da parte del sindaco per la gestione dei locali da ballo è subordinata all'iscrizione del titolare ad un apposito albo istituito presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente.

2. Qualora titolare dell'esercizio sia una società, è iscritto all'albo chi ne ha la legale rappresentanza.

3. La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura concede l'iscrizione di cui al comma 1 sulla base dell'accertamento dei seguenti requisiti:

*a)* che non sussistano le fattispecie di cui all'articolo 2, comma 4, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* ed *f)* della legge 25 agosto 1991, n. 287, fatto salvo il disposto del comma 5 dell'articolo citato;

*b)* che il soggetto sia stato dichiarato idoneo da una commissione d'esame istituita a livello provinciale e composta da due rappresentanti degli iscritti all'albo, da un funzionario della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, da un funzionario della polizia di Stato e da uno della prefettura.

4. Possono essere iscritti all'albo, senza sostenere l'esame di cui al comma 3, lettera *b)*, coloro che hanno svolto per almeno tre anni attività di lavoro in un locale da ballo con mansioni dirigenziali.

5. I gestori attualmente titolari della licenza sono iscritti all'albo a richiesta e devono avanzare la domanda entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura determinano i criteri per la revisione periodica degli albi al fine di verificare il permanere dei requisiti di cui al comma 3, lettera *a)*; ove tali requisiti vengano a mancare, dispongono la cancellazione dall'albo con provvedimento motivato.

7. Contro il provvedimento di diniego dell'iscrizione o contro il provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, al tribunale amministrativo regionale, il quale, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatta richiesta, decide in camera di consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso.

8. La decisione del tribunale amministrativo regionale è appellabile entro sessanta giorni dalla notifica della stessa, di fronte al Consiglio di Stato il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini di cui al comma 7.

#### ART. 8.

*(Bonifica dell'inquinamento acustico).*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i pubblici esercizi di cui all'articolo 1 provvedono alla messa in opera di misure tecniche che consentano di operare una bonifica del rumore sia all'interno che all'esterno dei locali.

2. Alle unità sanitarie locali competenti per territorio è demandato il controllo della rumorosità alla fonte che deve essere contenuta al di sotto del limite di rischio di danno uditivo degli utenti e dei lavoratori del settore, come fissato dal capo IV del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.

3. Ai trasgressori delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 sono comminate le sanzioni di cui all'articolo 6.

#### ART. 9.

*(Monitoraggio).*

1. La Società italiana di medicina di pronto soccorso è incaricata del monitoraggio della traumatologia e della mortalità collegata agli incidenti stradali notturni su tutto il territorio nazionale per acquisire ulteriori elementi sull'entità del



fenomeno e dell'impatto sullo stesso dell'anticipazione degli orari di chiusura dei pubblici esercizi di cui all'articolo 1.

ART. 10.

*(Contributo a favore della Società italiana di medicina di pronto soccorso).*

1. Per consentire il monitoraggio di cui all'articolo 9 è stanziata la somma di lire cinquanta milioni a favore della Società italiana di medicina di pronto soccorso.

ART. 11.

*(Programmazione territoriale).*

1. Le regioni, in sede di emanazione delle disposizioni in materia di programmazione e pianificazione territoriale, devono individuare le strutture esistenti destinate allo spettacolo, aventi rilevanza sovracomunale, nonché fornire indicazioni anche per ciò che concerne la localizzazione dei nuovi impianti.